

	Presidente Componenti	Gualtiero Mazzi Nerino Chiereghin Fabrizio Comencini Marco Mazzoni Nicoletti Luigi
--	--------------------------	--

**Deliberazione n. 88 del 21 ottobre 2020**

OGGETTO: Definizione della controversia G.S./ ULTRACOMM INCORPORATED (ULTRACALL) (GU14/256381/2020).

**IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

**Preso atto** che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Gualtiero Mazzi	<b>X</b>	
Nerino Chiereghin	<b>X</b>	
Fabrizio Comencini	<b>X</b>	
Marco Mazzoni Nicoletti	<b>X</b>	
Luigi Perissinotto	<b>X</b>	

**Preso atto** altresì della presenza della dott.ssa Carla Combi, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto, che svolge le funzioni di verbalizzante;

**Vista** la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 3 "*Funzioni del Presidente*";

**Visto** il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "*Verbale delle sedute*";

**Preso atto** che il Presidente ha designato quale Relatore la dott.ssa Carla Combi, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

**Vista** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

**Vista** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

**Visto** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

**Visto** l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)*" ai sensi del quale "*Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999*" (comma 1) e, in particolare, la "*istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati*" (comma 2, lettera z);

**Vista** la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

**Vista** la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*" (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

**Vista** la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni", sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

**Vista** l'istanza di G.S. del 11/03/2020 acquisita con protocollo n. 0111535 del 11/03/2020;

**Visti** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

**Considerato**, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

La Ultracall ci ha mandato una email con un contratto (noi non abbiamo mai cercato o confermato un contratto con loro) senza preavviso / informazioni o altro via email.

Noi abbiamo cercato di inviare un fax entro 14 giorni per comunicare che non ci interessava / non avevamo sottoscritto mai loro servizi, ma le loro email non vengono risposte, i numeri di telefono risultano sempre occupati e il fax non è attivo, quindi è impossibile disdire o chiarire con loro che non abbiamo mai intrapreso un contratto.

Continuano a mandare bollette e informazioni per pagamenti.

Ma non abbiamo mai usato i loro servizi (siamo clienti Telecom su fisso).

L'utente chiede:

- i. che la Ultracomm/ Ultracall non contatti più;
- ii. la cancellazione di tutti i nostri contatti (email e postali) perché non abbiamo dato consenso al loro uso.

### **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore non ha prodotto memorie.

### **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria svolta le richieste dell'istante non possono trovare accoglimento, come di seguito precisato.

Per quanto riguarda la richiesta sub i) si rileva come la stessa esuli dalla competenza del Corecom, il quale non dispone di adeguati poteri impositivi ed eventualmente sanzionatori funzionali alla richiesta specifica dell'istante.

Per quanto riguarda la richiesta sub ii) si rileva che trattasi di questione attinente alla sfera della privacy e come tale, di competenza di altra Autorità (nello specifico il Garante per la protezione dei dati personali).

Per mera completezza istruttoria giova evidenziare che l'odierna istanza è caratterizzata da un'oggettiva carenza documentale: il ricorrente, infatti, non ha prodotto agli atti alcun reclamo formale né tantomeno le fatture emesse da Ultracall oggetto di contestazione.

Tali carenze documentali, impediscono, di fatto la possibilità di identificare una precisa tipologia di disservizio e, quindi, di quantificarne il relativo ammontare nonché di stabilire in maniera puntuale eventuali storni e/o rimborsi delle fatture contestate.

**Considerato** che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto dell'allegato alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

**1.** Rigetta l'istanza di S. G. proposta nei confronti della società Ultracomm Incorporated (Ultracall) per le motivazioni di cui in premessa.

**2.** Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

**3.** È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente  
f.to Carla Combi

Il Presidente  
f.to Gualtiero Mazzi

Il verbalizzante  
f.to Carla Combi